

ACCONCIATORE

DESCRIZIONE

L'attività di acconciatore consiste nell'esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie).

L'attività può essere svolta:

- In forma di impresa individuale
- In forma societaria (di persone o di capitali);

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa, almeno un Direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti sotto riportati.

Il Direttore tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività; è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA).

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente e del cliente.

Affitto di poltrona

Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di acconciatore è data dall'affitto di poltrona. È il caso di una impresa che esercita con propria Partita IVA nello stesso locale dove è presente analoga attività. Questa forma è attuabile tra imprese, attraverso uno specifico contratto in base al quale un titolare di impresa di acconciatura concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature ad altra impresa di acconciatura, in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.

Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, è consigliabile limitare l'uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona.

Attività esercitata "presso" altra attività

È il caso di una impresa che esercita con propria Partita IVA nello stesso locale dove è presente un'altra attività diversa (es. acconciatore presso estetista, estetista presso acconciatore)

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

Per l'esercizio dell'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale (Certificato di Qualifica Professionale) secondo uno dei seguenti percorsi:

- svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da esame tecnico-pratico.
- svolgimento di un rapporto di apprendistato, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria, seguito da almeno un anno di lavoro qualificato (svolto nell'arco di due anni), seguito da corso di formazione teorico-pratico e superamento del conseguente esame¹.
- periodo di lavoro qualificato² della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, (nell'arco di cinque anni), unito allo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica con contestuale esame.

Inoltre, l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un **certificato di abilitazione professionale** rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica amministrazione competente;
- essere in possesso di un **attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma** e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame tecnico-pratico) conseguito prima dell'entrata in vigore della legge 171/2005;
- essere stato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;**
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni**, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o mestiere affine (solo per requisiti maturati entro e non oltre il 13/09/2012);
- avere **svolto l'apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro** (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post-obbligo) **ed essere stati qualificati** acconciatori (solo per requisiti maturati entro e non oltre il 13/09/2012).

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

REQUISITI OGGETTIVI

Per svolgere l'attività, l'impresa deve iscriversi al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e se in possesso dei requisiti, anche all'Albo delle Imprese Artigiane.

La professione di acconciatore può essere svolta presso:

- apposito locale;
- il domicilio dell'esercente;
- una sede designata dal cliente;
- luoghi di cura o riabilitazione, luoghi di detenzione, caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

In tutti i casi sopra descritti, i locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti, fermo restando inoltre l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

In caso di esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, detti locali, oltre ai requisiti sopradetti, devono essere destinati in modo esclusivo all'attività ed essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte Regolamento comunale per le attività di acconciatore,

¹ Il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

² Il periodo di inserimento, di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, è un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini extracomunitari in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta alternativamente dal:

- Titolare;
- Socio partecipante;
- Coadiutore familiare;
- Dipendente.

estetista, tatuaggio e piercing e negli eventuali allegati al fine di garantire una conduzione igienica dell'attività.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese distinte, esercitate nella medesima sede, a condizione che sia rispettato il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Non è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di acconciatore, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **Legge 17 agosto 2005, n. 174** - Disciplina dell'attività di acconciatore;
- **D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla l. 2 aprile 2007, n. 40** - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- **Protocollo regione Emilia-Romagna** "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-cov-2 - Indicazioni per i settori dell'acconciatura e dell'estetica", consultabile [qui](#);
- **Circolare per affitto di poltrona**;
- Eventuale regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, ove previsto.